

Cass., civ. sez. III, del 9 aprile 2019, n. 9798

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione /falsa applicazione degli artt. 2901 , 115, comma 1 e 167 , comma 1 cod. proc.civ. in relazione ad art. 360 n.3 cod. proc.civ. nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il principio secondo il quale il negozio del fondo patrimoniale sia atto a titolo gratuito sia applicabile alla fattispecie, posto che i documenti prodotti provano l'onerosità del fondo patrimoniale costituito tra i due coniugi per contribuire ai bisogni della famiglia, e in particolare per preconstituire una fonte di reddito alla coniuge che, prima della costituzione del fondo, non aveva né redditi propri né un proprio patrimonio.

Il motivo è infondato.

2.2. La giurisprudenza si è già pronunciata in relazione alla natura gratuita dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, e da ultimo rileva Cass. Sez. 6 - 1,1 Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017 (Rv. 646785 - 01), nella parte in cui ha sancito che «la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione» (v . anche Sez. 1, Sentenza n. 19029 del 08/08/2013; Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004).

2.3. In presenza di un atto dispositivo a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale - stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass., 23/3/2005, n. 6267; Cass., 20/6/2000, n. 8379), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi (v. Cass., 7/3/2005, n. 4933; Cass., 22/1/1999, n. 591; Cass., 18/3/1994, n. 2604; Cass., 15/1/1990, n. 107), non potendosi considerare che esso integri l'adempimento di un dovere giuridico - ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. (cfr. Cass., 17/6/1999, n. 6017) che si riferisce alla circostanza che il debitore, al tempo dell'atto dispositivo, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore che agisce in revocazione. Per lo stesso motivo, nel giudizio promosso dal creditore di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il coniuge non debitore, ancorché non risulti proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 19330 del 03/08/2017 ; Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 27/01/2012).

2.4. L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente , inclusi quelli meramente eventuali: v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471. La nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 , n. 1 , cod. civ. nel riferirsi alle "ragioni del creditore", non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non

anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

2.5. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n. 7262). Sicché il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105). In tema di revocatoria ordinaria, pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23743 del 14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969) .

2.6. Non essendo quindi richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, secondo i principi generali, incombe sul convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni " (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972). Sotto questo profilo la censura della parte convenuta, qui ricorrente, di mancato rilievo della conclusione delle prove offerte non si allinea alla giurisprudenza sopra citata, laddove non indica specificamente i fatti offerti (allegati) a riprova della propria consistenza patrimoniale, da cui eventualmente ricavare la non specifica contestazione della parte attrice. Pertanto la decisione, assunta sulla base dei suesposti principi di diritto, non è censurabile .

Con il terzo motivo la ricorrente deduce La falsa applicazione dell' art 2901 c.c. in relazione ad art. 360 , n. 3 cod. proc.civ. deducendo che il carattere oneroso dell'atto di costituzione del fondo si deduce anche dal fatto che detto atto faceva parte degli accordi di separazione e dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti della proprio coniuge, come si evince dall'accordo di separazione del 4/3/2009.

3.1. Il motivo è infondato

L'atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo e la sua derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all'origine da uno dei due coniugi.

Più in generale, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006 in tema di revocatoria fallimentare, secondo cui l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario).